

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente a firma unica: DETERMINAZIONE n° 1636 del 13/02/2014

Proposta: DPG/2014/2027 del 13/02/2014

Struttura proponente: SERVIZIO TERRITORIO RURALE ED ATTIVITA' FAUNISTICO-VENATORIE
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATTIVITA' FAUNISTICO-VENATORIE

Oggetto: DGR 1515/2013. DEFINIZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DEL RESOCONTO DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA E DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA LORO RIDUZIONE. ARTICOLAZIONE DELLE RIDUZIONI NELL'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ALLE PROVINCE PER L'ANNO SUCCESSIVO.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO TERRITORIO RURALE ED ATTIVITA' FAUNISTICO-VENATORIE

Firmatario: MARIA LUISA BARGOSSÌ in qualità di Responsabile di servizio

Luogo di adozione: BOLOGNA data: 13/02/2014

SERVIZIO TERRITORIO RURALE ED ATTIVITA' FAUNISTICO- VENATORIE IL RESPONSABILE

Viste:

- la Legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 26 in base al quale, per far fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, è costituito a cura delle Regioni un fondo destinato alla prevenzione e all'indennizzo dei danni medesimi, il cui funzionamento deve essere regolato con apposite disposizioni;
- la L.R. n. 8/1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche, ed in particolare gli artt. 17 e 18 che disciplinano la prevenzione e il risarcimento dei danni da fauna selvatica alle attività agricole prevedendo a tal fine l'istituzione del fondo regionale, nonché l'art. 62 che prevede l'emanazione, da parte della Regione, di Direttive vincolanti sulle modalità di funzionamento di detto fondo;
- la L.R. 26 luglio 2011, n. 10, ed in particolare l'art. 25 che ha apportato modifiche all'art. 18 "Fondo per i danni" della citata L.R. 8/1994 con riferimento alle modalità di riparto della quota di risorse destinata alla concessione dei contributi per l'indennizzo dei danni a carico delle Province ed al loro utilizzo nonché all'esercizio da parte della Regione di attività di coordinamento e supporto alle Province anche al fine di monitorare l'efficacia delle attività realizzate e il razionale e corretto impiego delle somme assegnate;
- la L.R. 25 luglio 2013, n. 9, ed in particolare l'art. 21 che ha apportato ulteriori modifiche al predetto art. 18 della L.R. 8/1994 con riferimento al comma 2 bis demandando alla Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzo delle eventuali risorse già erogate dalla Regione e residue alle Province a seguito della quantificazione dei contributi per l'indennizzo dei danni;

Richiamata la deliberazione n. 1515 del 28 ottobre 2013 recante "Direttive relative alle modalità di funzionamento del fondo destinato ai contributi per la prevenzione e per l'indennizzo dei danni di cui all'art. 18 della L.R. 8/1994 come da ultimo modificato dall'art. 21 della L.R. 9/2013", ed in particolare il punto 1.2 "Quota destinata al contributo per l'indennizzo dei danni" che, tra l'altro:

- definisce i criteri di ripartizione della quota del fondo destinata ai contributi per

l'indennizzo dei danni;

- fissa al 31 gennaio di ogni anno il termine entro cui le Province devono trasmettere alla Regione – per i fini di monitoraggio dell'efficacia delle attività realizzate e del razionale e corretto impiego delle somme assegnate - il resoconto dettagliato dei danni riferiti all'annata agraria precedente e di tutti gli interventi effettuati nella medesima annata agraria e rivolti alla loro riduzione con particolare riferimento all'attività di prevenzione nonché alla coerenza tra la lettura georeferenziata dei danni e l'attuazione delle diverse attività gestionali;
- stabilisce che l'esito della verifica della documentazione inviata dalle Province possa determinare una ridefinizione dell'assegnazione riferita ai contributi per l'indennizzo dei danni per l'anno successivo nei seguenti limiti:
 - fino al 25% di riduzione per incompleta rendicontazione o per incoerenza delle attività gestionali rispetto alle strategie di riduzione dei danni;
 - fino al 50% di riduzione per non conformità dell'utilizzo delle somme assegnate da applicare sull'importo risultante dalla preliminare decurtazione delle somme difformemente utilizzate;
- demanda ad atto formale del dirigente competente, da emanare entro 120 giorni dall'adozione della citata deliberazione n. 1515/2013 e sentite le Province, l'articolazione delle predette riduzioni per incompletezza o per incoerenza delle azioni gestionali rispetto alla riduzione dei danni e per non conformità dell'utilizzo delle somme assegnate;

Dato atto che – allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dalle “Direttive” - si è provveduto ad elaborare una proposta di definizione dei contenuti minimi della rendicontazione nonché dell'articolazione delle riduzioni, sulla quale sono state sentite le Province;

Ritenuto pertanto necessario provvedere con il presente atto a definire secondo quanto previsto nell'Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto:

- i contenuti minimi del resoconto dei danni da fauna selvatica e degli interventi finalizzati alla riduzione dei medesimi oggetto di verifica da parte della Regione,
- l'articolazione delle riduzioni nelle assegnazioni riferite ai contributi per l'indennizzo dei danni per l'anno successivo da applicare in caso di incompletezza nella rendicontazione, per incoerenza delle attività gestionali rispetto alle strategie di riduzione dei danni o per non conformità nell'utilizzo delle somme assegnate,

Dato atto che le disposizioni di cui alla presente determinazione verranno applicate a partire dall'annata agraria 2013-2014 - esercizio finanziario 2014;

Vista la L.R. n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;
- n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale si è dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative, n. 1663 del 27 novembre 2006 di modifica all'assetto di alcune Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente e n. 1950 del 13 dicembre 2010 di revisione della struttura organizzativa delle Direzioni Generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell'Agricoltura;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

- di approvare, sulla base delle considerazioni formulate in premessa e qui integralmente richiamate, l'Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto nel quale – in attuazione di quanto previsto nelle Direttive approvate con deliberazione n. 1515/2013 - sono definiti:
 - i contenuti minimi del resoconto dei danni da fauna selvatica di cui all'art. 18 della L.R. n. 8/1994, come da ultimo modificato dall'art. 21 della L.R. n. 9/2013, e degli interventi finalizzati alla riduzione dei medesimi, oggetto di verifica da parte della Regione;
 - l'articolazione delle riduzioni nell'ambito delle assegnazioni riferite ai contributi per l'indennizzo dei danni per l'anno successivo da applicare in caso di incompletezza nella rendicontazione, di incoerenza delle attività gestionali rispetto alle strategie di riduzione dei danni o di non conformità nell'utilizzo delle somme assegnate;
- di dare atto che le disposizioni di cui al presente atto troveranno applicazione a partire dall'annata agraria 2013-2014, esercizio finanziario 2014.

Maria Luisa Bargossi

ALLEGATO

"Direttive relative alle modalità di funzionamento del fondo destinato ai contributi per la prevenzione e per l'indennizzo dei danni di cui all'art. 18 della L.R. n. 8/1994 come da ultimo modificato dall'art. 21 della L.R. n. 9/2013" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1515 del 28 ottobre 2013

Definizione contenuti minimi del resoconto dei danni da fauna selvatica e degli interventi finalizzati alla riduzione dei medesimi nonché articolazione delle riduzioni nell'ambito delle assegnazioni alle Province riferite ai contributi per l'indennizzo dei danni per l'anno successivo

Premessa

In ottemperanza a quanto previsto al comma 4 dell'art. 18 della L.R. n. 8/1994, così come da ultimo modificato dall'art. 21 della L.R. n. 9/2013, e secondo quanto stabilito al punto 1.2 "Quota destinata al contributo per l'indennizzo dei danni" delle Direttive approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1515/2013 - al fine di monitorare l'efficacia delle attività realizzate - le Province, entro il **31 gennaio** di ogni anno, sono tenute a trasmettere alla Regione il resoconto complessivo dettagliato dei danni riferiti all'annata agraria precedente e di tutti gli interventi effettuati nella medesima annata agraria finalizzati alla loro riduzione con particolare riferimento all'attività di prevenzione, dando conto altresì della coerenza tra la lettura georeferenziata dei danni e l'attuazione delle diverse attività gestionali quali i piani di controllo di cui all'art. 19 della legge statale o la cattura di lepri e fagiani nelle Zone di Ripopolamento e Cattura.

Come previsto al citato punto 1.2 delle richiamate Direttive:

- la mancata rendicontazione delle attività entro i termini stabiliti preclude alla Provincia la possibilità di partecipare all'assegnazione per l'anno successivo;
- l'esito della verifica può determinare - ai sensi del comma 2ter dell'art. 18 della L.R. n. 8/1994 e sue modifiche - una ridefinizione in diminuzione dell'assegnazione riferita ai contributi per l'indennizzo dei danni per l'anno successivo secondo le percentuali di seguito indicate:
 - fino al 25% di riduzione per incompleta rendicontazione o per incoerenza delle attività gestionali rispetto alle strategie di riduzione dei danni;
 - fino al 50% di riduzione per non conformità dell'utilizzo delle somme assegnate. Tale percentuale sarà applicata sull'importo risultante dalla preliminare

decurtazione delle somme difformemente utilizzate.

In attuazione delle previsioni di cui al predetto punto 1.2 delle Direttive, nel presente documento sono definiti:

- i contenuti minimi del resoconto dei danni da fauna selvatica di cui all'art. 18 della L.R. n. 8/1994 e degli interventi finalizzati alla riduzione dei medesimi, oggetto di verifica da parte della Regione;
- l'articolazione delle riduzioni nell'ambito delle assegnazioni riferite ai contributi per l'indennizzo dei danni per l'anno successivo da applicare in caso di incompletezza nella rendicontazione, di incoerenza delle attività gestionali rispetto alle strategie di riduzione dei danni o di non conformità nell'utilizzo delle somme assegnate.

A) Contenuti minimi della rendicontazione dei danni da fauna selvatica e degli interventi finalizzati alla riduzione dei medesimi

Il resoconto trasmesso dalla Provincia dovrà dettagliare gli aspetti tecnico-economici dei danni riferiti all'annata agraria precedente nonché gli aspetti tecnici delle attività relative a tutti gli interventi effettuati nella medesima annata agraria finalizzati alla riduzione dei danni, con particolare riferimento all'attività di prevenzione.

Di seguito sono riportate l'elenco delle attività oggetto di rendicontazione ed i contenuti minimi richiesti per ciascuna di esse:

Attività	Contenuti minimi
1. Danni da fauna selvatica sulle produzioni agricole	<i>Denominazione e ubicazione dell'azienda agricola, partita IVA, CUAA, localizzazione del danno (comune, località, indirizzo, coordinate geografiche in WGS84 o ETRS89, latitudine e longitudine in formato sessadecimale), tipo e denominazione dell'istituto faunistico interessato, specie responsabile/i, coltura/e danneggiata/e, quantificazione del danno (estensione, n°, quantità), data della richiesta, data del primo e dell'ultimo accertamento da parte del perito (nel caso siano stati necessari più sopralluoghi), importo accertato, eventuale franchigia</i>
2. Materiali per prevenzione	<i>Denominazione e ubicazione dell'azienda agricola, partita IVA, CUAA, localizzazione e tipologia della/e coltura/e interessata/e alla prevenzione (coordinate geografiche in WGS84 o ETRS89, latitudine e longitudine in formato sessa decimale), tipo e denominazione</i>

	<i>dell'istituto faunistico interessato, specie (una o più) a cui è rivolta la prevenzione, materiale consegnato/acquistato, data di consegna/acquisto</i>
3. Piani di controllo di cui all'art. 19 della legge n. 157/1992	<i>Specie interessata, n° di individui prelevati, istituto faunistico, periodo dell'intervento, localizzazione, metodologia utilizzata</i>
4. Interventi ambientali	<i>Tipo di intervento, estensione, contributo erogato, istituto faunistico interessato, specie faunistiche interessate, coordinate geografiche in WGS84 o ETRS89, latitudine e longitudine in formato sessa decimale</i>
5. Catture a fini di ripopolamento	<i>Specie interessata, Comune, tipo e denominazione dell'Istituto faunistico interessato, numero di individui catturati</i>
6. Censimenti e abbattimenti degli ungulati	<i>Per ogni distretto di gestione degli ungulati e per ogni specie: il numero di individui censiti e il piano di abbattimento proposto e realizzato; per il cinghiale: per distretto e per forme di caccia il numero di individui abbattuti</i>
7. Cartografia	<i>Shape files di tutti gli istituti faunistici e dei distretti di gestione degli ungulati in formato coordinate geografiche in WGS84 o ETRS89, latitudine e longitudine in formato sessadecimale aggiornati all'annata agraria di riferimento dei danni</i>

Ai fini della prevista verifica, i dati di cui sopra devono essere forniti:

- sul supporto informatizzato, in fase di implementazione da parte della Regione, per quanto già disponibile nonché, per i restanti dati, su supporto concordato con la Regione;
- ovvero
- integralmente su un supporto concordato con la Regione riportante il medesimo grado di dettaglio.

B) Articolazione delle riduzioni nell'ambito delle assegnazioni riferite ai contributi per l'indennizzo dei danni per l'anno successivo da applicare in caso di incompletezza nella rendicontazione, incoerenza delle attività gestionali rispetto alle strategie di riduzione dei danni o di non conformità nell'utilizzo delle somme assegnate

1. Incompletezza nella rendicontazione o incoerenza delle attività gestionali rispetto alle strategie di riduzione dei danni (riduzione dell'assegnazione per l'anno successivo fino ad un massimo del 25%)

1.a) Incompletezza nella rendicontazione

All'atto del controllo sui dati inviati da ciascuna Provincia, la Regione verifica la completezza delle informazioni richieste.

Per incompleta rendicontazione si intende o la mancanza di una delle attività o la mancanza di uno o più dei contenuti minimi indicati alla precedente lettera A) fermo restando l'obbligo di rendicontare l'Attività "Danni da fauna selvatica sulle produzioni agricole" pena l'impossibilità per la Provincia di partecipare all'assegnazione per l'anno successivo.

In caso di incompleta rendicontazione, la Regione trasmetterà formale richiesta di integrazione e la Provincia dovrà provvedere entro 10 giorni dalla ricezione a trasmettere tutta la documentazione necessaria, pena l'applicazione delle riduzioni sotto riportate.

Qualora, nonostante le integrazioni presentate dalla Provincia interessata, dovessero permanere incompletezze, la Regione provvederà a ridefinire l'assegnazione in diminuzione per l'anno successivo nelle seguenti misure:

- 5% per l'assenza di descrizione per l'Attività di cui al punto 2;
- 4% per l'assenza di descrizione per ciascuna delle Attività da 3 a 7;
- 2% per l'assenza di elementi sui contenuti minimi tali da non consentire la verifica finalizzata al monitoraggio delle attività realizzate, con riferimento a ciascuna Attività da 1 a 7.

1.b) Incoerenza delle attività gestionali rispetto alle strategie di riduzione dei danni

Al fine di garantire la coerenza delle attività gestionali rispetto alla strategia di riduzione dei danni è necessario che le attività di prevenzione, i piani di controllo di cui all'art.19 della legge 157/92, le catture di fauna nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, i prelievi in attività venatoria in particolare per le specie di fauna ungulata vengano attuati con riferimento alla lettura georeferenziata degli eventi dannosi. Le Province pertanto sono tenute, laddove necessario, a raccogliere e ad analizzare anche i dati riferiti ad attività di competenza dei soggetti ai quali è demandata la gestione faunistica in attuazione del Piano faunistico provinciale (Aree Protette, Ambiti Territoriali di Caccia e Aziende Venatorie) e a trasmetterli alla Regione per le valutazioni di seguito elencate.

Piani di Controllo di cui all'art. 19 della legge 157/92.

Il comma 2 dell'art.19 della legge 157/92 prevede che per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche possano essere attivati, a seguito di apposito iter autorizzativo, piani di prelievo della fauna selvatica anche in territori preclusi all'attività venatoria. Verrà pertanto valutata la corrispondenza tra la restituzione cartografica degli eventi dannosi così

come richiesta al *punto 1 della tabella di cui alla precedente lett. A)* e l'attivazione dei piani di controllo attuati dalle Province e dalle Aree Protette e rendicontati come indicato al *punto 3 della tabella di cui alla precedente lett. A)*.

La mancata rendicontazione dei dati relativi ai Piani di controllo realizzati dalle Aree Protette comporterà una riduzione sulle assegnazione per l'anno successivo del 2% mentre la mancata coerenza tra le azioni di controllo e gli eventi dannosi una riduzione pari al 5%.

Catture a fini di Ripopolamento

Le catture invernali di lepri e fagiani (*punto 5 della tabella di cui alla lett. A)* devono essere attuate tenuto conto dell'analisi degli eventi dannosi causati nell'annata agraria precedente dalle medesime specie nelle Zone di Ripopolamento e Cattura o nei Centri Pubblici di Riproduzione della Fauna.

La localizzazione delle catture incoerente con le risultanze dell'analisi dei danni comporterà una riduzione sulle assegnazione per l'anno successivo pari al 5%.

Abbattimento degli ungulati

In ottemperanza a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione regionali e provinciali, l'abbattimento degli ungulati definito negli appositi piani di prelievo deve essere concentrato prioritariamente dove sono registrati i danni più consistenti. Per la specie cinghiale inoltre è prevista l'attivazione di tutte le forme di caccia ivi compresa la selezione nei territori maggiormente oggetto di eventi dannosi.

Al fine di consentire un'adeguata valutazione della coerenza tra gli abbattimenti degli ungulati così come richiesta al *punto 6 della tabella di cui alla precedente lett. A)* e i danni a carico delle medesime specie è necessario che la Provincia raccolga, analizzi e invii alla Regione anche i dati relativi ai risarcimenti a carico degli ATC con le modalità di cui al *punto 1 della tabella di cui alla lett. A)* e con la medesima tempistica.

La mancata restituzione dei dati relativi ai danni in ATC o l'incoerenza tra l'attività di prelievo e le risultanze dell'analisi dei danni comporteranno una riduzione del 5% sulle assegnazioni per l'anno successivo.

2. Non conformità nell'utilizzo delle somme assegnate per contributi all'indennizzo dei danni (*riduzione dell'assegnazione per l'anno successivo fino ad un massimo del 50%*)

La Regione, al fine di verificare il corretto utilizzo delle somme assegnate sulla base di quanto prescritto nelle Direttive n. 1515/2013, provvede ad un controllo sui complessivi dati pervenuti da ciascuna Provincia ricorrendo, per i casi dubbi, ad una verifica puntuale con la Provincia interessata. Inoltre, su un campione corrispondente al 5% delle domande ammesse a contributo dalla Provincia e comunque su un numero minimo di 20 domande oltre che sulle domande che, anche a seguito della verifica con la Provincia, presentano elementi controversi, la Regione provvede ad un controllo sui verbali di accertamento

predisposti dai tecnici provinciali secondo le indicazioni di cui al punto 6 delle citate Direttive.

Il campione sarà definito tramite estrazione casuale a cui la Provincia potrà assistere.

A seguito di riscontro di eventuali non conformità in relazione ai contributi all'indennizzo dei danni riconosciuti e successivamente ad un apposito contraddittorio con la Provincia interessata, la Regione procederà a decurtare l'assegnazione per l'anno successivo delle somme risultate impropriamente utilizzate e, sull'importo residuante, provvederà - nel caso siano riscontrate difformità in un numero di domande superiore al 5% delle complessive domande sottoposte a controllo - ad applicare una ulteriore riduzione proporzionale alla percentuale di domande risultate non conformi sempre nell'ambito delle complessive domande controllate e comunque entro il limite massimo del 50% da applicare qualora l'intero campione risultasse non conforme (es.: su un campione di 20 domande: nessuna ulteriore riduzione in caso di una domanda riscontrata non conforme; ulteriore riduzione del 5% nel caso di due domande risultate non conformi).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maria Luisa Bargossi, Responsabile del SERVIZIO TERRITORIO RURALE ED ATTIVITA' FAUNISTICO-VENATORIE esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2014/2027

IN FEDE

Maria Luisa Bargossi